


IL CONTRATTO DI RETE

NUOVA FRONTIERA DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE



Avv. **MARIO FUSANI**
Responsabile Ufficio legale Assoenologi

È proprio il caso di dire che “l’unione fa la forza”! La nuova frontiera della collaborazione tra imprese prende il nome di contratto di rete! Tutti gli imprenditori, anche artigiani e agricoli, hanno la possibilità di unirsi in una rete di imprese per accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Sono già molte le imprese che, anche nel mondo vitivinicolo, si sono unite in rete.



COME COSTRUIRE LA RETE

● Per costituire una rete di imprese i passaggi sono semplici ed in primo piano sono messe le esigenze dei partecipanti alla rete. Innanzitutto, occorre sottoscrivere un contratto di rete, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, o siglato digitalmente ex art. 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale e, quindi, stilare un programma comune di rete. Quest’ultimo è l’elemento caratterizzante, che si concretizza in un progetto condiviso tra le imprese partecipanti, nel quale vengono determinati i reciproci diritti e obblighi, gli obiettivi da raggiungere e le modalità di realizzazione dello scopo comune. Più imprese, quindi, avranno la possibilità di collaborare nelle forme e negli ambiti più disparati, scambiandosi informazioni o

prestazioni di natura industriale commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora esercitando in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

● Le parti sono lasciate libere di impostare il programma di rete più confacente alle proprie esigenze. Tale libertà si esplica anche nella possibilità di costituire un fondo patrimoniale e di nominare un organo comune, così come di richiedere l’attribuzione della soggettività giuridica e la registrazione nel Registro delle Imprese, in modo che i terzi possano rivalersi esclusivamente sul fondo comune, e non sul patrimonio dei singoli componenti della rete. Le parti, quindi, sono libere di dar vita ad una “rete-contratto”, ossia una aggregazione di imprese che mantengono, ognuna, la propria autonomia, pur perseguendo uno scopo comune, oppure una “rete-soggetto”, ossia un autonomo, ma comune, soggetto giuridico altro e diverso, rispetto alle imprese contraenti. Nel programma di rete, poi, le imprese partecipanti potrebbero anche legittimare e definire le regole della cosiddetta codatorialità, ossia determinare precise regole di ingaggio del personale, volte alla flessibilizzazione del trasferimento della prestazione di uno o più lavoratori, tra un’impresa e altra. In sostanza, uno o più lavoratori potrebbero prestare temporaneamente la propria attività in favore delle altre im-



prese facenti parte della rete. Il datore di lavoro rimarrebbe quello originario, e le imprese della rete condividerebbero il potere direttivo.

IL CONTRATTO NEL SETTORE AGRICOLO

● Anche nel settore agricolo, tale strumento sembra avere notevoli potenzialità; tanto che il legislatore è intervenuto

to, più volte, prevedendo specifiche ed ancor più semplificate regole, al fine di agevolare la cooperazione tra le imprese agricole, attraverso il contratto di rete.

- Un esempio di semplificazione e di promozione dell'istituto è dato dalla possibilità di stipulare il contratto anche con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative. Il proposito è quello di incoraggiare ed incentivare la gestione congiunta dei fattori produttivi, per accrescere e migliorare la produzione agricola, oltre che favorire una maggiore competitività, nonché promuovere e sostenere i processi di riorganizzazione e modernizzazione del settore.

- Sono due gli aspetti che maggiormente caratterizzano il contratto di rete nel

- La seconda è rappresentata dalla possibilità di effettuare assunzioni congiunte di personale. Al fine di quanto sopra, occorre che almeno il 40 % delle imprese che partecipano alla rete siano imprese agricole. Attraverso l'assunzione congiunta, il lavoratore avrà una pluralità di datori di lavoro che, oltre a condividere il potere direttivo, come nei contratti di rete coinvolgenti imprese non agricole, condivideranno anche la responsabilità solidale per tutti gli aspetti retributivi, assistenziali e previdenziali e in tema di salute e sicurezza del lavoro. Dovrà, poi, essere individuato, in un accordo separato o nel contratto di rete stesso, da depositare presso le Associazioni di categoria, uno specifico soggetto che si occuperà della gestione di tutte le comunicazioni agli enti preposti.

di lavoro vengono condivisi dalle imprese partecipanti alla rete, che saranno tutti datori di lavoro del medesimo soggetto e per legge solidalmente responsabili.

UN ABITO SU MISURA

- Nell'esperienza nazionale, sono già molte le imprese che, anche nel mondo vitivinicolo, si sono unite in rete. Per fare alcuni esempi: Emilia Wine, nato dall'integrazione fra tre storiche cantine sociali di Reggio Emilia e che associa oltre 700 produttori, così come Net Wine Italy, una rete nazionale votata all'apertura verso il mercato globale e alla competitività, comprendente



settore agricolo. La prima: l'art. 1-bis, c. 3, del DL 91/2014, convertito nella L. 116/2014, in relazione ai contratti di rete tra imprese agricole, singole e associate, "la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.", con tutti i relativi precipitati in ambito fiscale.

CODATORIALITÀ E ASSUNZIONE CONGIUNTA

- La differenza tra "codatorialità" e assunzione congiunta, che può instaurarsi tra le imprese non agricole, è sostanziale. Nella codatorialità il datore di lavoro rimane unico, e viene condiviso il solo potere direttivo. Nelle assunzioni congiunte, invece, tutte le prerogative e i doveri del datore

circa 24 cantine, aperta a tutti i produttori e, dunque, destinata ad allargarsi. Il contratto di rete, quindi, può essere definito come "un abito su misura", perfettamente adattabile alle esigenze delle diverse imprese che intendono dar vita e partecipare alla rete e si pone come una nuova forma di aggregazione imprenditoriale, più duttile e facilmente accessibile, rispetto ai già noti modelli di consorzio, ATI, RTI ecc. ●